



STATUTO

“AZIENDA SPECIALE UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - ATO MB”

**Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 9 del 12 maggio 2011
modificato/integrato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 15 del 29 maggio 2015.
modificato/integrato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 25 del 17.12.2019.
modificato/integrato dal Consiglio Provinciale con delibera n 10 del 28.05.2024**



Sommario

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Costituzione e denominazione	3
Articolo 2 - Durata e sede	3
Articolo 3 - Finalità	3
Articolo 4 - Funzioni	4
Articolo 5 - Spese di funzionamento dell'ATO-MB	5
TITOLO II: RAPPORTI TRA ATO-MB E LA PROVINCIA.....	5
Articolo 6 - Indirizzo e controllo.....	5
Articolo 7 – Contratto di servizio.....	6
TITOLO III: CONFERENZA DEI COMUNI.....	6
Articolo 8 - Conferenza dei Comuni	6
TITOLO IV: ORGANI DI ATO-MB.....	7
Articolo 9 - Organi dell'ATO-MB	7
Articolo 10 – Consiglio di Amministrazione	7
Articolo 11 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione	8
Articolo 12 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	9
Articolo 13 - Presidente e Vicepresidente	9
Articolo 14 - Direttore Generale	9
TITOLO V: PERSONALE DI ATO-MB	10
Articolo 15 - Uffici e personale	10
TITOLO VI: CONTABILITÀ E GESTIONE ECONOMICA	11
Articolo 16 - Capitale di dotazione, patrimonio e risorse finanziarie	11
Articolo 17 - Principi di gestione e scritture contabili	11
Articolo 18 – Documenti economici e gestionali	12
Articolo 19 - Organo di Revisione	12
TITOLO VII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	13
Articolo 20 - Cessazione dell'ATO-MB	13
Articolo 21 - Disposizioni finali	13



TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Costituzione e denominazione.

1. È costituita ai sensi dell'art. 114, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. "Testo unico degli enti locali" nonché ai sensi dell'art. 48 della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi Locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", così come modificato ed integrato dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2010 n. 21, l'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza", con acronimo ATO-MB
2. ATO-MB è ente strumentale della Provincia di Monza e Brianza (in seguito "Provincia"), dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.
3. I rapporti tra ATO-MB e la Provincia, in qualità di ente di governo d'Ambito, sono regolati da apposito Contratto di servizio e dal controllo analogo tra ente titolare della funzione e soggetto gestore del servizio, nel rispetto dei principi di trasparenza e di reciproca autonomia gestionale.

Articolo 2 – Durata e sede.

1. ATO-MB è costituito a tempo indeterminato e cessa per atto della Provincia di Monza e Brianza o per modifica del quadro normativo di riferimento.
2. ATO-MB ha sede legale presso la sede istituzionale della Provincia. Le sedi operative, dei servizi e degli uffici possono essere dislocate in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio.

Articolo 3 – Finalità.

1. La Provincia tramite ATO-MB esercita le funzioni di governance del servizio idrico integrato, secondo il principio di leale collaborazione.
2. ATO-MB sottopone all'approvazione della Conferenza dei Comuni il sistema tariffario e le sue modifiche, in attuazione dell'art. 48, comma 2, lettera e), della l.r. 26/2003 e s.m.i. in conformità alle disposizioni pro tempore vigenti.
3. Gli organi di ATO-MB promuovono forme di consultazione e partecipazione dei comuni dell'ambito territoriale in merito agli aspetti fondamentali dell'attività di ATO ed in particolare:
 - a. Organizzano incontri con gli Enti Locali dell'ambito territoriale provinciale, anche partecipando, a richiesta o su propria iniziativa, a sedute dei relativi organi (Consiglio e Giunta);
 - b. Divulcano ed illustrano la propria attività con eventuali relazioni periodiche da trasmettere agli Enti Locali dell'ambito territoriale provinciale.



Articolo 4 – Funzioni.

1. ATO-MB svolge le funzioni previste dalla L.R. 26/2003 e s.m.i., dalle normative di riferimento sul ciclo idrico integrato e dal relativo contratto di servizio, con la precisazione di cui all'art. 1 comma 3.
2. Più precisamente sono funzioni e attività di ATO-MB:
 - a. l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare ed attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla L.R. 26/2003 e s.m.i. e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato (art. 48, comma 2, lettera a) l.r. 26/2003 e s.m.i.);
 - b. l'approvazione e l'aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei relativi oneri finanziari (art. 48, comma 2 lettera b) l.r. 26/2003);
 - c. la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente di governo dell'ambito e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato, nonché del regolamento del servizio (art. 48, comma 2, lettera d) l.r. 26/2003 e s.m.i.);
 - d. la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell'art. 152, comma del d.lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2 lettera e) l.r. 26/2003 e s.m.i.);
 - e. la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente (art. 48, comma 2, lettera f) l.r. 26/2003 e s.m.i.);
 - f. la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni (art. 48, comma 2, lettera g) l.r. 26/2003 e s.m.i.);
 - g. l'individuazione degli agglomerati di cui all'art. 74, comma 1, lettera n) del d.lgs. 152/2006 (art. 48, comma 2, lettera h) l.r. 26/2003 e s.m.i.);
 - h. la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete fognaria (art. 48, comma 2, lettera i) L.R. 26/2003 e s.m.i.);
 - i. il rilascio degli allegati tecnici, pareri e titoli autorizzativi per l'esercizio dello scarico in pubblica fognatura (art. 48, comma 2, lettera i) L.R. 26/2003 e s.m.i.; D.Lgs. 152/2006, DPR 59/2013);
 - j. il rilascio della dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche per le acque reflue scaricate nella rete fognaria e la valutazione dei requisiti di assimilazione nel caso di comunicazioni di assimilazione ai sensi del R.R. 6/2019;
 - k. l'approvazione, su proposta dell'Erogatore/Gestore integrato, delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite per gli scarichi nella rete fognaria, nel rispetto della vigente normativa;
 - l. le funzioni di controllo relative alle autorizzazioni del punto precedente, fatte salve le attività di controllo ambientale di competenza dell'ARPA, con applicazione delle sanzioni amministrative previste in caso di inosservanza delle disposizioni di legge (art. 48, comma 2, lettera i bis) L.R. 26/2003 e s.m.i.);
 - m. la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo



per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, previste nel piano d'ambito, in qualità di autorità espropriante e secondo le procedure di cui al d.p.r. n. 327/2001, con facoltà di delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo (art. 48, comma 2, lettera j) l.r. 26/2003 e s.m.i.);

- n. l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi di cui all'articolo 126 del d.lgs. 152/2006 previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito, ivi compresi i progetti recanti modifiche sostanziali agli impianti esistenti (art. 48, comma 2, lettera j bis) l.r. 26/2003 e s.m.i.).

Articolo 5 – Spese di funzionamento di ATO-MB.

1. Le spese di funzionamento di ATO-MB sono in carico al Gestore del Servizio Idrico Integrato ("SII") sulla base dei disposti normativi vigenti ed in particolare in conformità a quanto disposto dall'Autorità di Regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.
2. Il rimborso delle spese di funzionamento sarà richiesto al Gestore del SII da ATO-MB, con periodicità semestrale, in conformità alle previsioni del Piano d'Ambito e delle spese effettivamente sostenute

TITOLO II.

RAPPORTI TRA ATO-MB E LA PROVINCIA

Articolo 6 – Indirizzo e controllo.

1. La Provincia impartisce le direttive di governance ad ATO-MB in forza della legislazione vigente, rispettandone l'autonomia decisionale ed organizzativa tramite apposito atto di indirizzo.
2. La Provincia esercita la vigilanza ed il controllo sulle attività di ATO-MB al fine di verificare il generale andamento della stessa e lo stato di attuazione degli obiettivi e degli indirizzi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
3. Il Presidente di ATO-MB, congiuntamente al Direttore Generale, trasmette alla Provincia in sede di approvazione del bilancio di esercizio di ciascun anno una relazione sull'andamento di ATO-MB nell'anno precedente, contenente sinteticamente i dati significativi della gestione sia in termini economici che ambientali e di erogazione dei servizi.



Articolo 7 – Contratto di servizio.

1. I rapporti giuridici, economici e comportamentali tra ATO-MB e la Provincia sono regolati da apposito contratto di servizio.
2. La Provincia sottopone ad ATO-MB il contratto di servizio per la sua sottoscrizione; in esso sono indicati:
 - a. gli obiettivi strategici da conseguire;
 - b. le risorse assegnate;
 - c. i tempi per conseguire i risultati;
 - d. i sistemi di monitoraggio e gli indicatori di performance;
3. Il contratto di servizio ha durata triennale ed è aggiornato annualmente mediante atto di indirizzo della Provincia.
4. Il rinnovo del Contratto di Servizio può essere proposto sia dalla Provincia che da ATO-MB.
5. In caso di mancato rinnovo, si intende prorogato quello in essere in quel momento.

Titolo III. CONFERENZA DEI COMUNI

Articolo 8 – Conferenza dei Comuni.

1. La Conferenza dei Comuni (di seguito “Conferenza”) è un organo previsto dall’articolo 48 della L.R. 26/2003 s.m.i. a cui partecipano tutti i comuni appartenenti all’ambito territoriale della Provincia.
2. La Conferenza costituisce la forma di coordinamento e cooperazione tra i comuni interessati per l’esercizio delle funzioni attribuite dalla Legge Regionale di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Ai sensi della normativa vigente, la Conferenza ha le seguenti funzioni:
 - a) nomina il Presidente della Conferenza;
 - b) indica i tre componenti del Consiglio di Amministrazione ATO-MB in rappresentanza dei comuni;
 - c) rende parere obbligatorio e vincolante sulle decisioni relative alle lettere a), b), d), e) e h) dell’art. 48 co. 2 della L.R. 26/2003 s.m.i.;
 - d) rende il parere vincolante sulla deliberazione della forma di gestione del servizio idrico integrato adottata dalla Provincia, ai sensi dell’art. 49, co. 1, della L.R. 26/2003 e s.m.i.;
4. Per tutto ciò che riguarda la regolamentazione dettagliata della Conferenza, si rimanda al Regolamento della Conferenza dei Comuni del servizio idrico integrato e alle disposizioni in materia di funzionamento degli organi collegiali degli enti locali e relative interpretazioni in materia



TITOLO IV. ORGANI DI ATO-MB

Articolo 9 – Organi di ATO-MB.

1. Sono organi di ATO-MB:
 - a. Il Consiglio di Amministrazione
 - b. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - c. Il Direttore Generale

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione di ATO-MB è composto da un numero di cinque membri, ai sensi dell'art. 48, comma 1 bis della L.R. 26/2003 e s.m.i, nominati con Decreto del Presidente della Provincia entro 45 giorni dal suo insediamento.
2. Tre componenti del Consiglio di Amministrazione su cinque sono indicati dalla Conferenza dei Comuni tra i Sindaci della Provincia di Monza e della Brianza in carica, rappresentanti rispettivamente i Comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i Comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i Comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000. L'indicazione è effettuata nel rispetto del principio della rappresentanza di genere. Gli ulteriori due componenti del Consiglio di Amministrazione, con il ruolo di Presidente e Vicepresidente, sono individuati dal Presidente della Provincia mediante selezione a evidenza pubblica, che procede direttamente alla loro nomina mediante il Decreto di cui al comma 1 e nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari della Provincia stessa.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata del mandato del Presidente della Provincia e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
4. Qualora, per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la Conferenza dei Comuni provvede alla nuova designazione nella sua prima seduta, che è convocata entro 15 (quindici) giorni dalla vacanza. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore.
5. Non possono ricoprire la carica di amministratori di ATO-MB e, se nominati, decadono, gli amministratori e i dirigenti dei soggetti cui compete la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato nell'ATO della Provincia, nonché della società patrimoniale ove costituita.
6. I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
7. Il Presidente e i Consiglieri di amministrazione di ATO-MB svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito.



Articolo 11 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria di ATO- MB, ferme restando le competenze del Presidente, del Vicepresidente e del Direttore Generale, di cui ai successivi art. 13 e 14, e delibera sugli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla Legge o dallo Statuto ad altri Organi, salva l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, e salvi gli atti di competenza degli organi amministrativi provinciali.

In particolare, il Consiglio:

- i. vigila sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione e l'erogazione del servizio idrico e controlla il rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente;
- ii. da esecuzione alle delibere della Conferenza dei Comuni;
- iii. promuove presso le Autorità competenti, i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini di ATO-MB;
- iv. delibera la nomina e la revoca del Direttore Generale, stabilendo i criteri per la sua individuazione mediante selezione ad evidenza pubblica ed il relativo compenso nei limiti previsti dall'art. 14 comma 8;
- v. delibera in merito alla costituzione o resistenza in giudizio;
- vi. approva i regolamenti interni relativi al proprio funzionamento e all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- vii. approva la dotazione organica del personale di ATO-MB;
- viii. assume le deliberazioni concernenti l'amministrazione e controllo di ATO-MB, conformemente agli indirizzi dettati dalla Provincia;
- ix. adotta il piano programma delle attività, il budget annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio;
- x. predispone il piano d'ambito e la proposta della tariffa;
- xi. individua i criteri e le procedure per la stipula dei contratti concernenti l'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato e adotta tutti gli atti conseguenti alla loro approvazione;
- xii. delibera l'assunzione dei mutui a medio e lungo termine – nei limiti del piano – ai quali ATO-MB faccia fronte con mezzi propri, stabilendo il piano di ammortamento e adottando ogni provvedimento conseguente delle spese di investimento, fatte salve le competenze riservate al Direttore Generale dal presente Statuto.

2. Nessun componente del Consiglio di Amministrazione, ad esclusione del Presidente e del Vicepresidente e secondo le condizioni previste dalle vigenti disposizioni e dal presente Statuto, può esercitare attività gestionale diretta o essere destinatario di deleghe gestionali dirette.

3. Il Consiglio di Amministrazione è competente ad adottare qualsiasi altro atto non espressamente attribuito ad esso dal presente Statuto, che costituisca attuazione degli indirizzi e delle direttive impartiti dalla Provincia.



Articolo 12 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal suo Presidente o, nei casi di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con le stesse modalità previste per la Conferenza dei Comuni.
2. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente o di chi ne fa le veci.
3. In ragione di specifici argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può invitare a partecipare all'adunanza del Consiglio di Amministrazione, i dipendenti di ATO-MB o altre figure limitatamente alla trattazione ed illustrazione dell'argomento.
4. Ogni punto all'ordine del giorno trattato nelle riunioni del Consiglio di amministrazione deve essere trascritto nel verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, da annotarsi nel relativo libro verbali del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Direttore Generale partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione con facoltà di intervento e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.
6. Per tutto ciò che riguarda il funzionamento dettagliato del Consiglio di amministrazione, si rimanda al Regolamento del Consiglio di amministrazione.

Articolo 13 – Presidente e Vicepresidente.

1. Il Presidente di ATO-MB e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente:
 - a. vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione;
 - b. convoca, presiede e fissa l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione ATO-MB;
 - c. firma i verbali relativi alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - d. rappresenta ATO-MB nelle relazioni esterne, con la Provincia, le autorità statali, regionali, altri Enti e Aziende;
 - e. vigila sull'ordinato svolgimento delle attività aziendali e sull'operato del Direttore Generale;
 - f. esercita le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto;
 - g. promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

Articolo 14 - Direttore Generale.

1. Il Direttore Generale è il responsabile della gestione di ATO-MB e ne ha la legale rappresentanza.
2. Il Direttore Generale:
 - a. è l'organo preposto alla gestione operativa dell'attività di ATO-MB;



- b. assicura il raggiungimento dei risultati programmatici e dei compiti istituzionali attribuiti ad ATO-MB, sia in termini di servizio che in termini economici;
 - c. sottoscrive i contratti e le convenzioni di pertinenza;
 - d. firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza;
 - e. provvede autonomamente agli acquisti in economia, entro i limiti normativi e regolamentari, e provvede agli altri acquisti e alienazioni di beni mobili; provvede inoltre agli acquisti e alienazioni di beni immobili previa deliberazione dell'Organo competente;
 - f. emette gli atti di gestione ordinaria previsti dall'ordinamento, ivi comprese le autorizzazioni, i dinieghi, le ordinanze a valere verso terzi.
3. È altresì compito del Direttore Generale sviluppare un'organizzazione interna e del personale che assicuri la migliore utilizzazione delle risorse aziendali; selezionare e dirigere il personale di ATO-MB. La selezione del personale avviene secondo le procedure definite dalla legislazione vigente in materia di reclutamento del personale per gli Enti Locali.
4. Il Direttore Generale svolge, inoltre, le funzioni di Segretario della Conferenza dei Comuni e del Consiglio di Amministrazione, potendosi far coadiuvare in ciò da persona in possesso di idonei requisiti professionali.
5. L'ulteriore specificazione dei compiti del Direttore Generale risulta dal provvedimento di nomina.
6. Il Direttore deve essere scelto, mediante selezione ad evidenza pubblica, fra persone dotate di specifica preparazione professionale e gestionale, che abbiano anche svolto, a livello dirigenziale o in qualità di Funzionario di Elevata Qualificazione, attività lavorativa presso enti e/o Azienda pubbliche o private.
7. L'incarico di Direttore Generale è conferito mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, di durata triennale, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore.
8. Il trattamento economico è stabilito in conformità a quanto previsto dal contratto Nazionale di Lavoro per la dirigenza degli Enti Locali e in base al sistema di pesatura della posizione della Direzione di ATO-MB, di concerto con il Presidente della Provincia.
9. La retribuzione comprende i seguenti elementi: stipendio base, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato;
10. Il Direttore non dovrà trovarsi in situazioni di conflitto di interessi legate alle attività ed alle funzioni dell'azienda.

TITOLO V. PERSONALE DI ATO-MB

Articolo 15 - Uffici e personale.



1. ATO-MB è dotato di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale comandato dagli Enti locali o da altri enti pubblici ovvero di personale dipendente individuato attraverso le forme di selezione pubblica e reclutamento previste dalle normative vigenti in materia, sulla base di apposita dotazione organica approvata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto e secondo le normative applicabili. Il personale dipendente e a comando con compiti di istruttore, per disposizione del Direttore Generale, svolge funzioni di pubblico ufficio nell'espletamento delle attività d'istituto. Al personale si applica il contratto previsto per gli Enti Locali.
2. Per la disciplina di tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla selezione e gestione delle risorse umane, si rimanda ai Regolamenti interni, in particolare, al Regolamento di Organizzazione Aziendale.

TITOLO VI. CONTABILITÀ E GESTIONE ECONOMICA

Articolo 16 – Capitale di dotazione, patrimonio e risorse finanziarie.

1. ATO-MB ha un proprio patrimonio costituito da:
 - a. un fondo di dotazione conferito dalla Provincia. Il fondo di dotazione iniziale è costituito dalle risorse finanziarie individuate nel primo contratto di servizio.
 - b. eventuali acquisizioni effettuate da ATO-MB con mezzi propri da quelle oggetto di donazioni, trasferimenti e lasciti purché non onerosi e comunque da accettare con il beneficio di inventario.
2. Ad ATO-MB possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
3. Tutti i beni facenti parte del patrimonio di ATO-MB sono iscritti nel libro cespiti di ATO-MB e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.
4. ATO-MB, per il perseguimento dei propri scopi, si avvale dei seguenti mezzi:
 - a. fondo di dotazione;
 - b. conferimenti o contributi comunitari, statali, regionali, provinciali, comunali o di altri enti, disciplinate con appositi accordi o convenzioni;
 - c. quota della tariffa del servizio idrico integrato;
 - d. introiti risultanti da prestazioni e attività connesse con le proprie funzioni istituzionali;
 - e. quota di introiti da sanzioni amministrative;
 - f. assunzione di prestiti per investimenti.

Articolo 17 – Principi di gestione e scritture contabili.

1. ATO-MB adotta la contabilità economico-patrimoniale e conforma la propria gestione alle norme vigenti in materia di contabilità di tipo economico – patrimoniale, ai principi contabili generali contenuti nell'Allegato



n. 1 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed alle norme del Codice civile. L'esercizio di ATO-MB corrisponde con l'anno solare.

2. ATO-MB adotta le seguenti scritture obbligatorie:

- a. Il libro giornale;
- b. Il libro degli inventari;
- c. Il libro dei cespiti ammortizzabili;
- d. Il repertorio dei contratti.

3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio economico di previsione annuale e triennale e tiene conto dei contenuti del contratto di servizio. La gestione contabile di ATO-MB si uniforma al pareggio di bilancio tra costi e ricavi di competenza.

Articolo 18 - Documenti economici e gestionali.

1. Sono documenti contabili fondamentali di ATO-MB:

- a. il piano-programma;
- b. il budget economico annuale e triennale
- c. il bilancio di esercizio;
- d. la relazione di monitoraggio;
- e. il piano degli indicatori di bilancio.

2. I documenti di cui al comma 1, sono predisposti dal Consiglio d'Amministrazione di ATO-MB e trasmessi tempestivamente alla Provincia per l'approvazione come previsto dall'art. 114, comma 8 del d.lgs. 267/2000.

3. Per tutto ciò che riguarda la disciplina dettagliata della contabilità e della gestione economica di ATO-MB, si rimanda al Regolamento di Programmazione e contabilità di ATO-MB e alla normativa vigente.

Articolo 19 – Organo di Revisione.

1. L'Organo di Revisione è costituito da un revisore unico iscritto nel Registro dei Revisori contabili ai sensi del d.lgs. n. 88/1992 e del d.lgs. n. 39/2010.

2. Il Presidente della Provincia nomina il Revisore Unico di ATO-MB con proprio Decreto, secondo le modalità previste dalle norme vigenti e previa verifica delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità.

3. Il Revisore Unico esercita, ai sensi del comma 7 dell'art. 114 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, funzioni di controllo contabile sulla gestione economico-finanziaria dell'Azienda, formula una relazione sul budget e sul bilancio di esercizio e vigila sulla correttezza dell'organizzazione aziendale.

4. Il Revisore Unico può assistere alle sedute della Conferenza dei Comuni e, su invito del Presidente di ATO-MB, anche alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per ATO-MB.



5. Le relazioni del Revisore Unico sono inviate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e, per conoscenza, al Presidente della Provincia di Monza e Brianza.
6. Il Revisore Unico resta in carica fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica e, comunque, fino alla nomina del nuovo Revisore Unico.
7. Al Revisore Unico è corrisposto un compenso determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle disposizioni di legge vigenti e tenuto conto delle tariffe professionali in vigore nell'anno di riferimento.

TITOLO VII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20- Cessazione di ATO-MB.

1. In caso di liquidazione di ATO-MB o di riassorbimento delle competenze in capo alla Provincia, il patrimonio risultante è di pertinenza della Provincia, la quale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere in capo ad ATO-MB.
2. In caso di liquidazione, i dipendenti di ATO-MB assunti mediante selezione ad evidenza pubblica sono assunti dalla Provincia senza soluzione di continuità, nel rispetto dell'inquadramento giuridico ed economico goduto al momento della cessazione e per quanto possibile nel rispetto degli analoghi ambiti.

Articolo 21 - Norme finali di rinvio – fase transitoria.

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si osservano le norme previste dalla legislazione per le aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. 267/2000, in quanto compatibili.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Statuto si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo del presente Statuto, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Statuto.